

Regolamento del cimitero comunale
(del 25 marzo 1991)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 595 del 24 settembre 1990;

d e c r e t a :

TITOLO I
Principi Generali

- Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti. **Scopo**
- Art. 2** ¹Oltre all'intero sedime, sono di proprietà comunali tutte le costruzioni inamovibili sia sopra che sotto il livello del terreno. **Beni Comunali**
- ²La manutenzione ordinaria di tombe o cappelle spetta ai privati, quella straordinaria al Comune. Il Municipio può rifiutare il rinnovo o revocare la concessione d'uso qualora una costruzione dovesse divenire pericolante ed i relativi lavori di consolidamento difficilmente attuabili.
- Art. 3** ¹Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria. **Autorità competente**
- ²Sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale.
- Art. 4** Al Municipio compete in particolare: **Competenze**
- a. la sorveglianza delle norme del presente regolamento;
 - b. la tenuta dei registri delle tumulazioni ed inumazioni;
 - c. l'incasso delle tasse.
- Art.5** Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Municipio. **Orari d'apertura**
- Art.6** Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie. **Disposizioni testamentarie**

TITOLO II
Norme per la sepoltura

Art. 7 Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio. **Autorizzazione**

Art. 8 ¹Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri: **Diritto alla sepoltura**

- a. di persone morte nel territorio del Comune. Eccezione: persone decedute ospiti in istituto di cura o di casa per anziani;
- b. di persone domiciliate o attinenti del Comune;
- c. di persone fruanti del diritto di sepoltura in una tomba di famiglia.

²Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la sepoltura di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrono motivi particolari.

Art. 9 ¹La disposizione può avvenire: **Modalità**

- a. mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri nel campo comune, nell'ossario, nelle tombe o nelle cappelle;
- b. mediante inserimento delle ceneri nei cinerari o della salma nei colombari.

²Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 10 ¹Per le inumazioni nel campo comune è d'obbligo l'uso della sola cassa di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm. **Feretri a. materiale**

²Per l'occupazione di loculi è obbligatorio l'uso di casse in legno con rivestimento interno in zinco munito di valvola di sicurezza; il feretro dovrà poggiare su una bacinella in zinco.

³Per l'inumazione nelle tombe è obbligatorio il rivestimento interno del feretro in zinco, munito di valvola di sicurezza.

⁴Per le salme provenienti da fuori Comune racchiuse in casse metalliche o di legno duro dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dei precedenti capoversi e secondo le direttive del medico delegato.

⁵Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un incaricato.

Art. 11 Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. **b. contenuto**

Art. 12 ¹Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del o dei defunti, devono contenere solo le ceneri o, in cassette di legno, i resti mortali ridotti a scheletro. **Urne cinerarie**

²Possono essere depositate in ogni settore del cimitero.

³Se depositate nel campo comune, le ceneri dovranno essere racchiuse in una cassetta di legno dolce di spessore non superiore a cm. 3.

TITOLO III Esumazioni

Art. 13 ¹Alla scadenza delle concessioni, il Municipio può decidere la rimozione delle salme o dei loro resti, previo avviso all'albo comunale e, se possibile, ai famigliari del defunto che potranno così disporre delle spoglie. In mancanza di congiunti, eventuali resti saranno deposti nell'ossario comunale.

**Esumazioni
ordinarie**

²La bonifica generale o parziale di un settore del campo comune può avvenire non prima che siano trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione. Il Municipio può disporre per l'esumazione a suo carico di tutte le salme o per il mantenimento delle stesse nel sottosuolo.

³Le spese per esumazioni singole richieste dai parenti sono a carico di quest'ultimi.

⁴Le urne cinerarie possono essere esumate in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta dei familiari.

Art. 14 ¹Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

**Esumazioni
straordinarie**

²L'autorizzazione dev'essere chiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

³Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Art. 15 I posti singoli divenuti liberi a seguito dell'esumazione di una salma ritornano a disposizione del Municipio, senza alcun rimborso di tasse pagate.

**Posti divenuti
liberi**

TITOLO IV Suddivisione del cimitero e Norme di utilizzazione

Art. 16 ¹L'area del cimitero è suddivisa nei seguenti settori:

Suddivisione

A-B-C	campo comune per sepolture di feretri,
C1	campo comune per sepoltura di urne cinerarie,
D-E	cinerari,
F-G-H	loculi,
I-L-M-N-O	tombe,
P-Q	cappelle,
R	cappella comunale,
S	camera ardente,
T	ossario,
U	ampliamento futuro cimitero.

²I relativi piani sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 17 ¹La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma è limitata al solo diritto d'uso per la durata contrattuale.

Durata della concessione

²La durata della concessione in tutti i settori del cimitero, escluso il campo comune non soggetto a concessione, è di 50 anni, rinnovabile per periodi di 30 anni.

³La concessione decorre a partire dal rilascio dell'autorizzazione.

⁴Ottenuta la concessione, l'attribuzione del cinerario, colombario o della tomba, avverrà unicamente al momento della deposizione.

⁵Nessuna cessione può essere fatta senza il consenso scritto del Municipio.

Art. 18 ¹È autorizzata la concessione di una sola tomba, che può contenere 2 salme sovrapposte.

Attribuzione delle concessioni

²Per le preesistenti cappelle e tombe a 4 o più posti, il Municipio deciderà di volta in volta sia le modalità di attribuzione, sia le relative condizioni finanziarie.

³È possibile la concessione di due loculi contigui determinabili dopo la deposizione del primo defunto.

Art. 19 ¹Almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione rinnovabile, il rappresentante dei titolari ne deve chiedere per iscritto il rinnovo. Il Municipio possibilmente provvederà ad informare gli interessati di tale scadenza.

Rinnovo e revoca

²Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto oppure in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio, previo avviso ai parenti o se ignoti sul Foglio ufficiale, è libero di disporre della sepoltura.

³Tutte le concessioni possono essere revocate nel caso la famiglia fosse estinta. La revoca dev'essere pubblicata sul Foglio ufficiale; l'esumazione non potrà comunque avvenire prima di 20 anni dall'ultima inumazione.

Art. 20 Le cordonate, i monumenti e i ricordi funebri che non venissero rivendicati o asportati entro 3 mesi dalla revoca o dalla scadenza della concessione, diventano proprietà del Comune che ne può liberamente disporre.

Beni Privati

Art. 21 ¹Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso come pure l'entrata di animali e veicoli.

Divieti

²Lapidi e monumenti devono essere trasportati già pronti per la posa e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.

³È vietato ogni lavoro di carattere murario alle tombe nei giorni festivi riconosciuti ed alla loro vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.

Art. 22 ¹Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e degli stabili pubblici e provvede affinché l'intero sedime del cimitero conservi un aspetto decoroso.

Ordine – pulizia competenze

²I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

<p>Art. 23 ¹Sulle lapidi dei cinerari e loculi i fiori devono essere collocati negli appositi vasi.</p> <p>²È facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.</p>	<p>Posa di fiori su cinerari e colombari</p>
<p>Art. 24 ¹Qualora tombe e cappelle necessitassero di manutenzione, è obbligo dei titolari della concessione di provvedervi tempestivamente.</p> <p>²Il Municipio ha la facoltà di ordinare ai titolari eventuali lavori di manutenzione fissando loro un termine per l'esecuzione degli stessi.</p> <p>³In caso di inadempienza il Municipio provvede d'ufficio a spese degli interessati; sono riservate le sanzioni di cui all'art. 2 cpv. 2.</p>	<p>Manutenzione ordinaria tombe e cappelle</p>
<p>Art. 25 ¹I funerali avvengono, di regola, nei giorni feriali tra le ore 09.00 e le 16.00.</p> <p>²La formazione di cortei funebri è in principio ammessa unicamente a partire dal piazzale antistante la casa comunale; l'accompagnamento dal domicilio deve avvenire in forma privata.</p>	<p>Cerimonie funebri</p>
<p>Art. 26 ¹La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione.</p> <p>²Il permesso per l'uso della stessa è rilasciato dal Municipio.</p>	<p>Camera mortuaria</p>
<p>Art. 27 L'ossario riceve i resti mortali ridotti in scheletro, specialmente in seguito a opere di spurgo.</p>	<p>Ossario</p>
<p>Art. 28 Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi alle tombe, ai monumenti funebri, ad oggetti o strutture relative.</p>	<p>Responsabilità</p>

TITOLO V Norme Edilizie

<p>Art. 29 ¹Per la costruzione di monumenti, la posa di lapidi o l'erezione di cordone o ricordi di qualsivoglia natura dev'essere preventivamente inoltrata al Municipio domanda scritta corredata dai relativi disegni in duplice esemplare.</p> <p>²I disegni, oltre a rappresentare fedelmente gli oggetti che si intendono realizzare con l'indicazione delle dimensioni, devono essere allestiti in scala a 1:10.</p> <p>³L'istanza deve contenere precise indicazioni circa i tipi di materiale che si intendono utilizzare, le decorazioni e i testi delle iscrizioni.</p> <p>⁴Il Municipio ha la facoltà di imporre ai progetti eventuali modifiche dettate dalle vigenti disposizioni e da considerazioni di ordine estetico.</p>	<p>Istanza</p>
--	-----------------------

Art. 30 ¹Tutte le iscrizioni su cinerari e colombari devono essere incise su pietra.

Iscrizioni

²Decorazioni in metallo (crocifissi, portafiori, ecc.) dovranno essere saldamente assicurate al monumento.

³È permessa l'applicazione di fotografie in materiale indelebile.

Art. 31 ¹Le fosse devono misurare una profondità di ml. 1.80 e avere le seguenti dimensioni per larghezza e lunghezza:

**Campi comuni
a. dimensioni**

- adulti ml. 0.80 x ml. 2.00;
- bambini ml. 0.60 x ml. 1.40.

²In superficie devono distare ml. 0.30 le une dalle altre.

³Per la tumulazione di urne cinerarie è prescritta una profondità di ml. 0.40; la loro distanza in superficie è di ml. 0.20.

Art. 32 ¹Le dimensioni orizzontali sono le seguenti:
larghezza ml. 0.80; lunghezza ml. 1.80.

b. manufatti

²Le misure si intendono dal ciglio esterno delle cordonate, rispettivamente delle lapidi.

³Per le lapidi o monumenti verticali sono prescritte le seguenti dimensioni:
larghezza massima ml. 0.80; altezza massima ml. 1.20.

Art. 33 ¹Per la copertura delle urne cinerarie interrate è prescritta la formazione di manufatti delle seguenti dimensioni:
larghezza ml. 0.40; lunghezza ml. 0.60.

**Urne cinerarie
manufatti**

²In superficie devono distare ml. 0.20 le une dalle altre.

³Per lapidi o monumenti verticali sono prescritte le seguenti dimensioni:
larghezza massima ml. 0.40; altezza massima ml. 0.50.

⁴Se collocata sopra una tomba, l'urna cineraria dev'essere in metallo, resistente al gelo e alla corrosione ed essere saldamente fissata alla stessa.

Art. 34 ¹Per i loculi e i cinerari è prescritta la posa di una lastra in marmo con l'iscrizione delle generalità del defunto.

Loculi e cinerari

²È permessa la posa di un portafiori in metallo di tipo uniforme.

Art. 35 ¹I monumenti e le lapidi verticali non possono eccedere in larghezza le dimensioni della lastra di copertura provvisoria in cemento.

Tombe

²Nel campo M e O è ammessa un'altezza massima delle lapidi verticali di cm. 160, mentre nei campi L e N l'altezza massima non deve in alcun modo superare la copertina in granito che ricopre il manufatto retrostante (ca. cm. 35).

Art. 36 ¹Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori o arbusti di sempreverdi a basso fusto, regolati in modo che non abbiano a sporgere dalla superficie della tomba e non superino l'altezza massima di ml. 1.00.

Piantagioni

²Le piantagioni devono essere costantemente curate; sono applicabili per analogia le disposizioni dell'art. 23 del presente regolamento.

TITOLO VI
Tasse e Disposizioni finanziarie

Art. 37 ¹Le autorizzazioni alla sepoltura nei campi comuni e le concessioni sono soggette alle seguenti tasse: **Tasse**

- A-B-C campo comune per sepolture di feretri: da fr. 50.- a fr. 200.-;
C1 campo comune per sepolture di urne cinerarie: da fr. 30.- a fr. 150.-;
D-E cinerari: da fr. 500.- a fr. 1'000.-;
F-G-H colombari: da fr. 1'200.- a fr. 2'500.-;
I-L-M-N-O tombe: - occupazione sedime da fr./mq 500.- a fr./mq 1'000.-,
- tomba a 2 posti da fr. 6'000.- a fr. 8'000.-;
P-Q cappelle: occupazione sedime da fr./mq 500.- a fr./mq 1'000.-.

²Il rinnovo di concessioni è soggetto al pagamento di una tassa pari al 50% della tassa di concessione del terreno secondo il tariffario in vigore al momento dell'istanza.

³L'inumazione provvisoria in colombari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 100.- a fr. 300.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

⁴L'inumazione provvisoria in cinerari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 50.- a fr.100.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

⁵Concessioni rilasciate nei casi di cui al cpv. 2 dell'art. 8 soggiacciono al pagamento di una soprattassa del 50%.

⁶La tassa per la posa di monumenti è:

- in campi comuni da fr. 20.- a fr. 100.-;
- in campi per tombe da fr. 30.- a fr. 150.-.

⁷In casi particolari, nei campi comuni, il Municipio può derogare dall'obbligo di applicare le tasse previste.

Art. 38 ¹Il Municipio, tenuto conto dei suddetti limiti e dei principi di proporzionalità e di copertura dei costi, stabilisce l'importo delle tasse mediante tariffario. **Tariffario**

²Il tariffario è rivisto almeno ogni 10 anni.

Art.39 Tutte le spese relative alla sepoltura sono a carico degli interessati. **Spese**

Art. 40 ¹Contro l'emissione dei conteggi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. **Reclamo - ricorso**

²Le decisioni Municipali sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato giusta l'art. 208 della Legge organica comunale e secondo la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 41 Il pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica; dalla scadenza di questo termine decorre un interesse di ritardo del 5% annuo. **Pagamento - termini**

TITOLO VII
Disposizioni transitorie, Abrogative e Finali

Art. 42 ¹Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza, ritenuta una durata minima di anni 50. **Norma transitoria**

²Le concessioni e autorizzazioni a tempo indeterminato o senza scadenza determinabile decadono il primo gennaio 2000, data in cui potrà essere richiesto il rinnovo.

Art. 43 Il presente regolamento abroga il regolamento del cimitero comunale del 20 marzo 1972 e successive modificazioni. **Disposizione abrogativa**

Art. 44 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica. **Entrata in vigore**

²Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.¹⁾

1) in vigore dal 1.8.1991